

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 dicembre 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2016, n. 7/R.

**Regolamento regionale recante «Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale» (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3).** (16R00318) ..... Pag. 1

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2016, n. 9.

**Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.** (16R00345). Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2016, n. 0111/Pres.

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1° agosto 2012, n. 158 (Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 «Norme in materia di risorse forestali»).** (16R00348) ..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2016, n. 0114/Pres.

**Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'Associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, «Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria».** (16R00353) ..... Pag. 6

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 23 maggio 2016, n. 9.

**Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003: disciplina e promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo. Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20, in materia di proroga di graduatorie.** (16R00371) ..... Pag. 11

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2016, n. 10.

**Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006.** (16R00372) ..... Pag. 13





**REGIONE PIEMONTE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2016, n. 7/R.

**Regolamento regionale recante «Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale» (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3).**

*(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2016)*

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto della Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

Vista la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3;

Visto il regolamento regionale 6 luglio 2015, n. 5/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-3385 del 30 maggio 2016

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale» (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3).

*Capo I*

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1.**

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) disciplina i criteri per la determinazione degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma

dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e detta ulteriori disposizioni per l'attuazione del medesimo decreto con riferimento agli scarichi di acque reflue urbane.

**Art. 2.**

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) servizio digitale: il servizio digitale realizzato dalla Regione Piemonte ai sensi del regolamento regionale 6 luglio 2015, n. 5/R (Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale) che consente la compilazione guidata della domanda di autorizzazione unica ambientale e dei titoli abilitativi presentati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, ai fini dell'alimentazione dell'archivio regionale;

b) oneri istruttori: le spese poste in capo al gestore richiedente l'autorizzazione unica ambientale che comprendono le tariffe previste dalle leggi settoriali statali e regionali, le tariffe previste per l'adempimento di obblighi discendenti dalla normativa comunitaria e i diritti di istruttoria o di segreteria stabiliti per lo svolgimento delle attività delle autorità competenti, dei soggetti competenti in materia ambientale e dei SUAP in relazione ai titoli abilitativi confluiti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013.

2. Per quanto non previsto al comma 1, valgono le definizioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, dell'art. 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'art. 2 del regolamento regionale 5/R del 2015.

*Capo II*

**ONERI ISTRUTTORI**

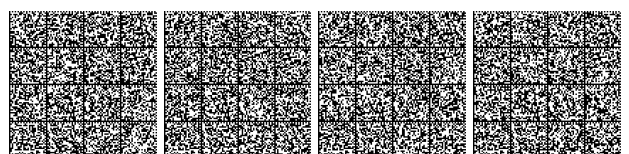
**Art. 3.**

*Determinazione degli oneri istruttori*

1. Gli oneri istruttori sono determinati, nel rispetto del principio di non eccedenza previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, tramite un apposito accordo stipulato nell'ambito della Conferenza regionale dell'ambiente di cui all'art. 13 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani), sulla base dei seguenti criteri:

a) unitarietà su tutto il territorio regionale;

b) progressività in relazione alla complessità del procedimento attivato e della tipologia di attività: l'importo tiene conto della complessità tecnologica e dimensionale dell'impianto soggetto al procedimento, della sua



localizzazione, della quantità e della tipologia di punti di scarico o di emissione, della natura e del numero di sostanze inquinanti trattate e, per quanto riguarda i rifiuti, della tipologia di trattamento svolta, della quantità trattata, del numero di operazioni effettuate e delle tipologie di rifiuto considerate;

c) riduzione degli importi in presenza di certificazioni ambientali;

d) differenziazione degli importi, anche in base al numero di titoli abilitativi sostituiti, per le istanze relative a nuova autorizzazione unica ambientale, a rinnovo o a modifica sostanziale;

e) previsione di importi ridotti, anche a carattere forfetario, per istanze riguardanti il proseguimento senza modifiche dell'attività, la comunicazione di modifica non sostanziale, la volturazione o la presentazione delle comunicazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, nonché nel caso di autorizzazione unica ambientale rilasciate nell'ambito dei procedimenti unici di cui all'art. 6 per i quali sia già prevista la corresponsione di oneri;

f) onnicomprensività: l'ammontare prende in considerazione tutte le voci di costo associate a ciascuna delle attività occorrenti per l'istruttoria delle domande, compresa l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari, ed è determinato sulla base del costo effettivo del servizio reso, come risultante delle spese sostenute per le risorse umane e strumentali, ivi compresi i servizi telematici, e per prestazioni di servizio in relazione a ciascuno dei titoli abilitativi compresi nell'autorizzazione unica ambientale;

g) trasparenza e riproducibilità: gli oneri devono essere calcolabili in modo semplice e senza ambiguità dal richiedente l'autorizzazione unica ambientale al momento della presentazione della relativa domanda, in relazione ai titoli abilitativi effettivamente richiesti.

2. L'accordo di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

3. Gli oneri istruttori sono aggiornati periodicamente con le stesse modalità di cui al comma 1.

4. L'accordo di cui al comma 1 indica altresì le modalità di corresponsione degli oneri istruttori, prevedendo l'unicità del versamento, almeno in caso di richiesta di più titoli afferenti allo stesso ente, e le modalità di riparto degli importi tra le autorità coinvolte nel procedimento.

5. Gli oneri istruttori si applicano in relazione a ciascuno dei titoli abilitativi confluiti nell'autorizzazione unica ambientale, nonché ai procedimenti relativi ai medesimi titoli per i quali non sussiste l'obbligo di richiedere l'autorizzazione unica ambientale sulla base di quanto definito dall'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013. Gli oneri istruttori si applicano ai procedimenti avviati a partire dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell'accordo di cui al comma 1.

6. I SUAP e le autorità competenti riportano sui rispettivi siti istituzionali gli oneri istruttori e le informazioni relative alle modalità di versamento.

### Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

#### Art. 4.

##### *Scarichi di acque reflue urbane*

1. Lo scarico proveniente dall'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e gli scarichi degli scaricatori di piena della rete fognaria riconducibili al medesimo impianto di depurazione sono autorizzati con un'autorizzazione unica ambientale relativa all'intero complesso.

2. Gli scarichi di acque reflue urbane derivanti da reti di rilevante estensione possono essere autorizzati per raggruppamenti e con atti successivi afferenti all'autorizzazione unica ambientale del complesso. La durata dell'autorizzazione unica ambientale è pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio relativa al primo scarico per il quale è richiesta l'autorizzazione. In alternativa, l'autorità competente può far decorrere la durata dell'autorizzazione dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale relativa all'impianto di depurazione. In tale caso, le domande di autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena con scadenza anteriore a quella dell'autorizzazione dell'impianto sono presentate direttamente all'autorità competente secondo le modalità indicate da quest'ultima, che provvederà al rilascio di un'autorizzazione di durata quadriennale, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006. Alla scadenza di detta autorizzazione il gestore presenta l'istanza di autorizzazione unica ambientale, che è rilasciata con atto afferente all'autorizzazione unica ambientale del depuratore.

3. Qualora lo scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane sia autorizzato nell'ambito di un'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata al complesso degli scaricatori di piena della rete fognaria afferente all'impianto.

4. Ai fini del presente articolo, l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata dal SUAP competente in relazione al comune ove ha sede lo scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.

5. Il responsabile della struttura regionale competente integra, ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale 5/R del 2015, il modello unico regionale e il servizio digitale con le specifiche funzionalità necessarie alla compilazione guidata della domanda relativa agli scarichi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del modello integrato di cui al comma 5.



## Art. 5.

*Autorizzazioni agli scarichi soggetti a rinnovo tacito*

1. L'autorizzazione unica ambientale rilasciata esclusivamente per lo scarico delle acque reflue provenienti dalle attività di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22) si intende tacitamente rinnovata ogni quindici anni ai sensi della predetta legge regionale.

## Art. 6.

*Raccordo tra autorizzazione unica ambientale e procedimenti unici*

1. I titoli abilitativi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 relativi a progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) o al procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) sono rilasciati con gli effetti dell'autorizzazione unica ambientale nell'ambito dei suddetti procedimenti. A tal fine, la relativa documentazione è predisposta attraverso il servizio digitale e presentata all'autorità competente al procedimento unico nel rispetto dei termini finali stabiliti per il medesimo.

2. Nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, sono allestiti i servizi per la presentazione informatizzata dei progetti di cui al comma 1, che garantiscono, anche attraverso servizi di interoperabilità, l'acquisizione dei contenuti previsti dal modello unico regionale e l'alimentazione dell'archivio regionale in relazione alle informazioni che riguardano l'autorizzazione unica ambientale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 30 maggio 2016

CHIAMPARINO

16R00318

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2016, n. 9.

**Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 dell'8 giugno 2016)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 6/2006*

1. Il comma 1 dell'art. 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:

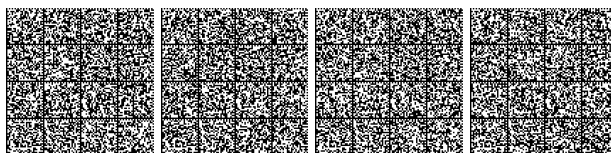
«1. Le attività socioassistenziali, socioeducative e socio-sanitarie erogate nell'ambito del sistema integrato e gli operatori preposti al loro svolgimento sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 6/2006, è inserito il seguente:

«1-bis. Le attività socioassistenziali, socioeducative e socio-sanitarie erogate nei servizi e nelle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private e gli operatori preposti al loro svolgimento sono disciplinati dai regolamenti attuativi dell'art. 31, comma 7.».

3. Dopo il comma 10 dell'art. 36 della legge regionale n. 6/2006, sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti attuativi dell'art. 31, comma 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1° giugno 2016, n. 9, nei servizi di cui ai commi 1 e 1-bis, possono essere assunti per lo svolgimento di attività educative previste dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e le attività di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie), per la Classe di laurea in scienze dell'edu-



cazione e della formazione, esclusivamente operatori in possesso del diploma di laurea di educatore professionale e del diploma di laurea appartenente alla classe L-19. La previsione di cui al periodo precedente non si applica nel caso di procedure di affidamento degli interventi e dei servizi del sistema integrato che prevedono clausole sociali per il riassorbimento degli operatori di cui ai commi 10-ter e 10-quater.

10-ter. Nelle more della predisposizione di un piano di riqualificazione professionale, da adottarsi ai sensi del comma 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2016, sono inclusi tra gli operatori che possono svolgere le funzioni previste dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e le attività di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 per la Classe di laurea in scienze dell'educazione e della formazione, gli operatori in possesso di diploma di laurea anche a indirizzo non educativo che, alla data del 31 dicembre 2015, abbiano maturato almeno due anni di esperienza lavorativa nello svolgimento di tali funzioni e attività nell'ambito del sistema integrato e nei servizi di cui ai commi 1 e 1-bis.

10-quater. Nelle more della definizione del profilo di animatore sociale e del relativo livello di formazione previsto dal comma 5, nonché della predisposizione di un piano di riqualificazione professionale, da adottarsi ai sensi del comma 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2016, sono inclusi tra gli operatori che possono svolgere le funzioni di animatore sociale, gli operatori in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero inferiore che, alla data del 31 dicembre 2015, abbiano rispettivamente maturato una esperienza lavorativa almeno pari a quattro e sei anni nello svolgimento delle funzioni di animatore o di educatore nel sistema integrato e nei servizi di cui ai commi 1 e 1-bis.

10-quinquies. Gli operatori privi di titolo di cui ai commi 10-ter e 10-quater che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2016, sono privi del requisito di anzianità di servizio previsto, accedono ai corsi di formazione previsti per le corrispondenti figure professionali.

10-sexies. Gli operatori privi di titolo di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali), e gli operatori in possesso del titolo attestante l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona partecipano ai percorsi per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario, diversificati in relazione all'esperienza lavorativa e al percorso formativo, promossi dalla Regione e possono concorrere, fino al 30 giugno 2019, al mantenimento dei livelli assistenziali svolgendo le mansioni indicate nei regolamenti regionali di cui all'art. 31, comma 7. Dall'1 luglio 2019 le prestazioni di assistenza di base alla persona sono erogate solo da operatori in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario o di operatore socio-sanitario con modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria.». ».

4. Per le finalità previste dal comma 10-quater dell'art. 36 della legge regionale n. 6/2006, come aggiunto dal comma 3, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° giugno 2016

SERRACCHIANI

(Omissis)

16R00345

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2016, n. 0111/Pres.

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1° agosto 2012, n. 158 (Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 «Norme in materia di risorse forestali»).**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 1° giugno 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) ed in particolare, l'art. 19 della stessa;

Visto il proprio decreto 1° agosto 2012, n. 0158/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'art. 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)»;



Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013;

Considerato l'obbligo di adeguare alla normativa comunitaria sopra richiamata il proprio decreto n. 0158/Pres./2012;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia.);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 813 del 13 maggio 2016, con cui è stato approvato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1° agosto 2012, n. 158 (Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'art. 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))»;

#### Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1° agosto 2012, n. 158 (Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'art. 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1° agosto 2012, n. 158 (Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'art. 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).**

(Omissis)

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento dispone modifiche al regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'art. 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), emanato con decreto del presidente della Regione 1° agosto 2012, n. 158.

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 2 del decreto del presidente della Regione n. 158/2012*

1. L'art. 2 del decreto del presidente della Regione 1° agosto 2012, n. 158 (Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'art. 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Regime di aiuto*). — 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo *de minimis*, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.



3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.».

### Art. 3.

#### *Modifiche all'art. 6 del decreto del presidente della Regione n. 158/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012 le parole: «risorse rurali, agroalimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di risorse forestali» e le parole: «gestione forestale e produzione legnosa» dalle seguenti: «competente in materia di foreste».

### Art. 4.

#### *Modifica all'art. 7 del decreto del presidente della Regione n. 158/2012*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 7 del decreto del presidente della Regione n. 158/2012 le parole: «10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)» sono sostituite dalle seguenti:

«16-bis della legge regionale n. 7/2000».

### Art. 5.

#### *Modifiche all'art. 9 del decreto del presidente della Regione n. 158/2012*

1. All'art. 9 del decreto del presidente della Regione n. 158/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica la parola: «erogazione» è sostituita dalla seguente: «liquidazione»;

b) al comma 1 la parola: «erogato» è sostituita dalla seguente: «liquidato»;

c) il comma 2 è abrogato.

### Art. 6.

#### *Sostituzione dell'art. 10 del decreto del presidente della Regione n. 158/2012*

1. L'art. 10 del decreto del presidente della Regione n. 158/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (*Cumulo degli aiuti*). — 1. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis*, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti *de minimis* sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.».

### Art. 7.

#### *Abrogazione dell'art. 11 del decreto del presidente della Regione n. 158/2012*

1. L'art. 11 del decreto del presidente della Regione n. 158/2012 è abrogato.

### Art. 8.

#### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

16R00348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2016, n. 0114/Pres.

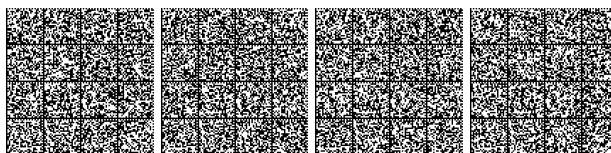
**Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'Associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, «Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria».**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 1° giugno 2016)

### IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, e successive modifiche (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);



Visto l'art. 14, commi 1 e 2, della legge regionale 6/2008, il quale prevede l'individuazione, con deliberazione della Giunta regionale, di unità territoriali denominate riserve di caccia e l'assegnazione, da parte dell'Amministrazione regionale, del territorio corrispondente a ciascuna riserva di caccia a una associazione senza fine di lucro costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio;

Visto l'art. 23, comma 1, della legge regionale 6/2008, ai cui sensi la Regione autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio;

Visto l'art. 17 della legge regionale 6/2008, il quale dispone l'istituzione, con deliberazione della Giunta regionale, dei distretti venatori, unità territoriali composte dalle Riserve di caccia, dalle aziende faunistico-venatorie e dagli altri organismi venatori il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio, il cui Presidente è eletto tra i legali rappresentanti dei soggetti suddetti;

Visto l'art. 18 della legge regionale 6/2008, il quale individua le funzioni dei distretti venatori e, in particolare, il comma 3, lettera *b*), il quale autorizza l'Amministrazione regionale a erogare, alla associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, contributi per le spese concernenti la predisposizione del piano venatorio distrettuale (PVD) di cui all'art. 13 della medesima legge, nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 6/2008, il quale prevede che, con regolamento da emanarsi in esecuzione dell'art. 18, comma 3, della medesima legge, sono individuati, tra l'altro, i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i Distretti venatori, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e le tipologie di spese ammissibili concernenti la predisposizione del PVD;

Visto il proprio decreto 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. «Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)»;

Vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) e, in particolare, l'art. 2 che ha modificato la disciplina del termine del procedimento contenuta nell'art. 5 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la Relazione politico-programmatica 2016-2018 e, in particolare, gli indirizzi per le attività relative al finanziamento dei distretti venatori per lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle funzioni di rilievo pubblicistico di cui all'art. 18 della legge regionale 6/2008, tra cui la predisposizione dei PVD;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e, in particolare, l'art. 2, comma 51, il quale, in attuazione degli indirizzi suddetti, finanzia l'intervento relativo ai contributi ai distretti venatori per le spese concernenti la predisposizione dei PVD;

Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) e, in particolare, l'art. 28, comma 1, lettera *i*), il quale ha apportato modifiche all'art. 13 della legge regionale 6/2008, semplificando la procedura di approvazione del PVD e modificandone i contenuti;

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'art. 8 e gli allegati C e D al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 245/2010 e di introdurre la disciplina transitoria per l'anno 2016, al fine di definire con maggiore completezza l'iter procedimentale, perfezionandolo, semplificandolo e chiarendone e riducendone i termini e di rendere il testo più facilmente applicabile ai casi concreti e più facilmente e celermente fruibile dai beneficiari;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2016, n. 868;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'Associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'Associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).**

(Omissis).

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 8  
del decreto del Presidente della Regione 245/2010*

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'Associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)) è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Riparto delle risorse disponibili e criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi*). — 1. I beneficiari presentano al Servizio competente la domanda di contributo, in conformità alla vigente normativa in materia di bollo, corredata di preventivo di spesa e redatta secondo l'allegato C, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo allo stanziamento delle risorse finanziarie e, in ogni caso, antecedentemente al sostenimento delle spese.

2. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alle spese preventivate ritenute ammissibili.

3. I contributi sono concessi, nella misura massima del 60 per cento della spesa preventivata ritenuta ammissibile, con decreto del Direttore del Servizio competente da adottarsi entro novanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande. Qualora le relative risorse finanziarie siano stanziare unicamente con legge regionale di assestamento del bilancio, il termine di novanta giorni è ridotto a quarantacinque.

4. I beneficiari presentano la rendicontazione dell'intera spesa sostenuta, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale che approva il PVD. Qualora il beneficiario del contributo sia l'associazione della riserva di caccia o l'azienda faunistico-venatoria che esprime il Presidente del distretto venatorio avente la natura dei soggetti di cui all'art. 43 della legge regionale 7/2000, la rendicontazione è redatta secondo l'allegato D.

5. Il Servizio competente dispone verifiche contabili a campione in misura non inferiore al 5 per cento delle rendicontazioni pervenute.

6. I contributi sono erogati con decreto del Direttore del Servizio competente, da adottarsi entro novanta giorni dal termine finale di presentazione delle rendicontazioni, nella misura massima del 60 per cento della spesa rendicontata ritenuta ammissibile.

7. Nel caso di ulteriore disponibilità delle risorse finanziarie nell'esercizio di presentazione della domanda di cui al comma 1, il contributo è concesso ed erogato, sulla base di tale domanda, sino alla concorrenza della misura massima di cui al comma 6, con decreto del Direttore del Servizio competente da adottarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo allo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie.»

Art. 2.

*Sostituzione dell'allegato C  
al decreto del Presidente della Regione 245/2010*

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 245/2010 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 3.

*Sostituzione dell'allegato D  
al decreto del Presidente della Regione 245/2010*

1. L'allegato D al decreto del Presidente della Regione 245/2010 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 4.

*Disposizioni transitorie*

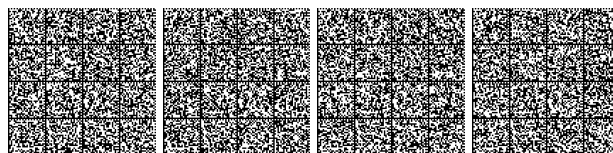
1. Per l'anno 2016, la domanda di contributo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 245/2010, come sostituito dall'art. 1 del presente regolamento, è presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

2. Per l'anno 2016, i contributi sono concessi entro trenta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, la rendicontazione è presentata entro il termine fissato dai decreti di concessione dei contributi e i contributi sono erogati entro trenta giorni dal termine finale di presentazione delle rendicontazioni.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Allegato A (riferito all'art. 2)  
Sostituzione dell'allegato C al d.p.reg. 245/2010

"Allegato C – Modello di domanda  
(riferito all'art. 8, comma 1)

|                |                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocollo     | Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia<br>Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche<br>Servizio caccia e risorse ittiche<br>Via Sabbadini, 31<br>33100 Udine |
| marca da bollo | Contributo per la predisposizione del piano venatorio distrettuale, previsto dall'art. 18, comma 3, lettera b), della legge regionale 6/2008                                     |

Domanda

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di  
Direttore della riserva di caccia di \_\_\_\_\_  
o altro soggetto \_\_\_\_\_  
che esprime il Presidente del distretto venatorio n° \_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_

chiede, per le finalità previste dalla legge e dal regolamento, la concessione e l'erogazione del contributo per l'anno \_\_\_\_\_, nella misura e con le modalità di cui all'art. 8 del regolamento e precisamente preventiva una spesa di € \_\_\_\_\_.

Chiede che il pagamento avvenga sul conto corrente IBAN \_\_\_\_\_, intestato alla suddetta riserva o altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio.

Esonera l'Amministrazione e la Tesoreria regionali da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.

Chiede di ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al sg. indirizzo:

città \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

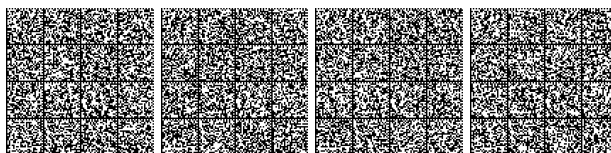
Allega copia di un documento di identità in corso di validità e preventivo di spesa.

Dichiara - ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 s.m. (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici previste, rispettivamente, dagli artt. 76 e 75 del medesimo decreto - che le informazioni rese corrispondono al vero.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 s.m.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accoglimento della domanda. Essi sono trattati, su supporti cartacei e informatici, esclusivamente in relazione al presente procedimento e con modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza; sono comunicati soltanto ai soggetti previsti dalla normativa vigente. All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 e ss. del d.lgs. cit. Titolare del trattamento è il Direttore centrale; responsabili del trattamento sono il Direttore del Servizio e, per la parte automatizzata, l'Insiel SPA.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_



Allegato B (riferito all'art. 3)  
Sostituzione dell'allegato D al d.p.reg. 245/2010

"Allegato D – Modello di rendiconto  
(riferito all'art. 8, comma 4)

|            |                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocollo | Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia<br>Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche<br>Servizio caccia e risorse ittiche<br>Via Sabbadini, 31<br>33100 Udine |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Contributo per la predisposizione del piano venatorio distrettuale, previsto dall'art. 18, comma 3, lettera b), della legge regionale 6/2008

Rendiconto

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di *(compilare l'ipotesi che interessa)*:

- ☐ Direttore della riserva di caccia di \_\_\_\_\_  
☐ legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria \_\_\_\_\_

che esprime il Presidente del distretto venatorio n° \_\_\_\_\_

presenta a titolo di rendiconto il seguente elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, nel rispetto delle disposizioni previste dal titolo II, capo III, della l.r. 7/2000 s.m.:

fatt. n° \_\_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_

pagata il \_\_\_\_\_, importo € \_\_\_\_\_

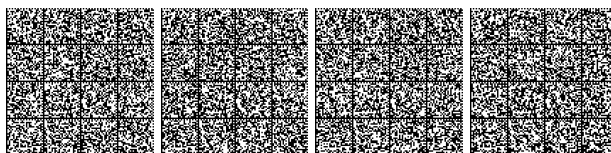
Dichiara – ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 s.m. (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) –, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici previste dal combinato disposto degli artt. 76 e 75 del medesimo decreto – quanto segue:

- le spese, comprovate da idonea documentazione giustificativa in proprio possesso, intestata alla riserva o all'azienda faunistico-venatoria che esprime il Presidente del distretto venatorio, sono state sostenute per le finalità previste dalla legge e dal regolamento;
- la spesa non coperta dal contributo regionale è stata *(compilare l'ipotesi che interessa)*:
  - ☐ sostenuta con la quota di cui all'art. 17, comma 6, lettera b), della legge regionale 6/2008;
  - ☐ finanziata per € \_\_\_\_\_ dai seguenti altri soggetti pubblici o privati: \_\_\_\_\_

Allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI



## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 23 maggio 2016, n. 9.

**Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003: disciplina e promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo. Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20, in materia di proroga di graduatorie.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 31 maggio 2016)*

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)*

1. Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente: «Disciplina dell'agriturismo, delle fattorie didattiche, delle fattorie sociali, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo».

Art. 2.

*Modificazione dell'art. 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono inserite le seguenti parole: «Disciplina, inoltre, il pescaturismo e l'ittiturismo, per tutelare, in particolare, le tradizioni pescherecce dei laghi del Trentino e promuovere le relative attività.».

Art. 3.

*Inserimento del capo III-bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo il capo III della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

«Capo III-bis - Pescaturismo e ittiturismo».

Art. 4.

*Inserimento dell'art. 22-bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'art. 22, nel capo III-bis, della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Pescaturismo e ittiturismo). — 1. Ai fini di questa legge, per pescaturismo s'intende l'imbarco a fini turistico-ricreativi di persone diverse dall'equipaggio, da parte di imprenditori ittici, su unità adibite alla pesca professionale e idonee allo specifico servizio di pescaturismo nonché l'eventuale somministrazione a bordo di alimenti e bevande.

2. Ai fini di questa legge, per ittiturismo s'intende l'attività di ospitalità, di somministrazione di alimenti e bevande, di fornitura di servizi ricreativi o culturali esercitata da imprenditori ittici utilizzando la propria abitazione o edifici nella loro disponibilità.

3. Gli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività di ittiturismo ai sensi del comma 2 devono essere ubicati in zone con destinazione urbanistica residenziale o turistico-ricettiva e nel territorio dei comuni confinanti con il lago in cui l'impresa ittica svolge la pesca professionale.

4. I prodotti derivanti dall'attività di pesca dell'imprenditore ittico sono utilizzati nella somministrazione dei pasti effettuata ai sensi dei commi 1 e 2.

5. L'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo è subordinato alla presentazione al comune territorialmente competente della SCIA prevista dall'art. 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992; per l'attività di pescaturismo il comune territorialmente competente è quello in cui è effettuato in maniera prevalente l'imbarco dei turisti; rimane ferma per l'attività di pescaturismo la previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità portuale competente e disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia di navigazione. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i contenuti della SCIA, le sue modalità di presentazione e la documentazione da allegare alla medesima; copia della SCIA è trasmessa dal comune alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura. La SCIA deve essere esposta al pubblico, a cura dell'imprenditore ittico, in modo ben visibile.

6. L'imprenditore ittico deve comunicare al comune entro trenta giorni dal suo verificarsi la cessazione dell'attività di pescaturismo o ittiturismo nonché ogni variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della SCIA.

7. Le disposizioni previste da questo capo si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione che stabilisce:

a) i requisiti per l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo;

b) le modalità e i limiti per l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo;



c) i requisiti e le caratteristiche delle strutture e dei locali utilizzati dall'imprenditore ittico per l'esercizio dell'attività di ittiturismo;

d) il numero massimo dei posti letto e dei posti tavola destinati dall'imprenditore ittico all'attività di ittiturismo nella misura massima comunque non superiore rispettivamente a dieci e trenta;

e) i requisiti e le modalità per l'eventuale somministrazione a bordo di alimenti e bevande fermo restando quanto previsto dal comma 4;

f) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione di quest'articolo.»

#### Art. 5.

##### *Inserimento dell'art. 22-ter nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'art. 22-bis, nel capo III-bis, della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

«Art. 22-ter (*Vigilanza e sanzioni*). — 1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia.

2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso all'unità, ai locali e alle strutture adibiti all'attività di pescaturismo e ittiturismo.

3. Per le violazioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento di una somma da 1.550 a 7.750 euro per chi esercita l'attività di pescaturismo e ittiturismo in assenza della SCIA;

b) il pagamento di una somma da 520 a 1.550 euro per chi esercita l'attività di pescaturismo e ittiturismo in difformità a quanto dichiarato nella SCIA;

c) il pagamento di una somma da 520 a 3.100 euro per chi, in assenza della SCIA, utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico le espressioni "pescaturismo" e "ittiturismo" e termini attributivi derivati;

d) il pagamento di una somma da 80 a 240 euro per chi viola l'art. 22-bis, comma 6, e per chi non espone al pubblico in modo ben visibile la SCIA;

e) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per le violazioni delle disposizioni di questo capo o del regolamento di esecuzione non espressamente indicate da quest'articolo.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, il comune competente dispone la cessazione dell'attività per almeno trenta giorni nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo;

b) esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo in assenza della SCIA;

c) mancato inizio dell'attività entro un anno dalla data di presentazione della SCIA oppure mancato esercizio per un periodo consecutivo superiore a un anno.

5. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati ai sensi di quest'articolo.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questo capo e dal suo regolamento di esecuzione si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione previste dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al sindaco del comune competente per territorio. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune.»

#### Art. 6.

##### *Modificazioni dell'art. 27 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

1. La rubrica dell'art. 27 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente: «Iniziative di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«2.1. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 possono essere concesse anche ai soggetti che svolgono le attività di pescaturismo e ittiturismo.»

#### Art. 7.

##### *Modificazione dell'art. 9 (Disposizioni in materia di proroga delle graduatorie) della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20*

1. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20, dopo le parole: «che scadono nel corso del 2016» sono inserite le seguenti: «, comprese quelle dei vigili del fuoco previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg.».

#### Art. 8.

##### *Disposizione finanziaria*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 23 maggio 2016

ROSSI

16R00371



LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2016, n. 10.

**Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006.**

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 9 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 21 giugno 2016)

(Omissis);

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Integrazioni dell'art. 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

1. Nella lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulla scuola 2006; dopo le parole: «favorendo lo sviluppo delle competenze e delle potenzialità individuali» sono inserite le seguenti: «, con particolare attenzione alla crescita emotiva e relazionale attraverso anche la continuità del progetto pedagogico con i nidi d'infanzia e con gli altri servizi del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.».

2. Alla fine della lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «, che sono informati compiutamente sulle attività».

3. Nella lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «della specialità trentina,» sono inserite le seguenti: «la conoscenza degli usi, dei costumi e delle tradizioni trentine nonché».

4. Alla fine della lettera *f*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «, rafforzando nei giovani la dimensione globale della loro cittadinanza».

5. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti:

«*f-bis*) favorire la conoscenza della storia e dell'Europa;

*f-ter*) garantire anche alle scuole paritarie l'inserimento nell'attività di formazione continua e aggiornamento;».

6. Dopo la lettera *a*) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

«*a-bis*) le misure di raccordo tra scolla dell'infanzia e scuola primaria, per agevolare, in un'ottica di continuità, la transizione dei bambini;».

7. Dopo la lettera *f*) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti:

«*f-bis*) il potenziamento del sistema di orientamento, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, e di accompagnamento per le transizioni scuola-lavoro

e scuola-università; ai fini di migliorare gli strumenti di orientamento, secondo criteri e modalità stabiliti dalla giunta provinciale, sono resi noti in forma statistica gli esiti scolastici delle istituzioni scolastiche e formative:

*f-ter*) la promozione della formazione continua e dell'aggiornamento degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, per valorizzarne le competenze professionali;

*f-quater*) il coinvolgimento delle associazioni sportive nell'ambito del sistema educativo d'istruzione e formazione professionale, anche in relazione alla collaborazione in ambito didattico.».

**Art. 2.**

*Integrazione dell'art. 8-bis della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8-bis della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. Le istituzioni scolastiche e formative favoriscono il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano e al benessere della persona, con riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport anche promuovendo misure atte a non pregiudicare la pratica sportiva agonistica. È disposto un minimo di due ore settimanali di lezione per l'attività motoria a partire dall'ultimo anno della scuola primaria. Inoltre le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado promuovono la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con la struttura provinciale competente, l'Azienda provinciale per servizi sanitari, le associazioni di volontariato e con il contributo delle realtà del territorio. Per la scuola primaria questo comma si applica per l'ultimo anno.

*2-ter*. Il sistema educativo provinciale, nell'ambito delle azioni previste dall'art. 11, promuove anche interventi di informazione a favore delle famiglie con riguardo alle tematiche delle dipendenze, in particolare da alcolismo e da tossicodipendenza, coordinandole con quelle in favore degli studenti previste da quest'articolo.».

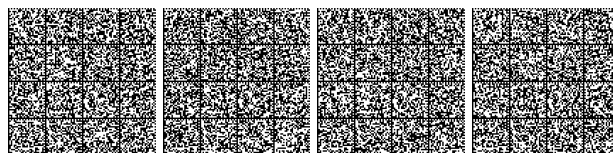
**Art. 3.**

*Integrazione dell'art. 9 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«*4-bis*. È istituito il *curriculum* dello studente del quale si tiene conto, ai sensi della normativa statale, nell'ambito dell'esame di stato nello svolgimento dei colloqui con la commissione d'esame. Le modalità di tenuta, i contenuti e le altre disposizioni attuative necessarie sono stabilite con deliberazione della giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, in coerenza con i contenuti minimi previsti dalla disciplina statale in materia.

Il *curriculum*:



a) individua il profilo dello studente, associandolo a un'identità digitale;

b) indica i dati informativi utili, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte di insegnamenti opzionali, alle esperienze formative, anche in alternanza scuola-lavoro, e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte in ambito extrascolastico.».

#### Art. 4.

##### *Integrazioni dell'art. 10 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nel comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «assistente educatore» sono inserite le seguenti: «nonché assistente linguistico».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il personale assistente linguistico collabora, al fine dell'acquisizione e dello sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti, con il personale docente nella programmazione, organizzazione e realizzazione delle attività didattiche, anche in forma laboratoriale, nonché nell'assistenza diretta agli studenti.

5-ter. La formazione continua, la promozione delle professioni educative e lo sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative concorrono ad assicurare la qualità dell'insegnamento e il costante miglioramento dei servizi scolastici.

5-quater. Per valorizzare i docenti e favorire la loro migliore collocazione nel sistema educativo provinciale di istruzione e formazione, è istituito il curriculum del docente. Le modalità di tenuta, i contenuti e le altre disposizioni attuative necessarie sono stabilite con deliberazione della giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale. Il curriculum del docente è considerato tra gli elementi di valutazione nell'assegnazione degli incarichi ai docenti.».

#### Art. 5.

##### *Integrazione dell'art. 15 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nel comma 3 dell'art. 15 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «secondo scelte di flessibilità didattica» sono inserite le seguenti: «, anche tramite l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, comprese le attività e gli insegnamenti interdisciplinari».

#### Art. 6.

##### *Integrazione dell'art. 16 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«4-bis. Con deliberazione della giunta provinciale, che ne stabilisce i criteri, possono essere assegnate alle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo risorse per l'organizzazione di servizi di convitto per gli studenti.».

#### Art. 7.

##### *Modificazioni dell'art. 18 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: istituzioni scolastiche e formative adottano il progetto di istituto,» sono inserite le seguenti: «che ha la durata di tre anni scolastici,».

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «Il progetto d'istituto è approvato entro mese di febbraio dell'anno scolastico che precede il triennio di riferimento. Il progetto d'istituto può essere rivisto annualmente entro il mese di febbraio.».

3. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

«c-bis) le principali caratteristiche dei profili professionali coerenti con il progetto di istituto;».

4. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

«h-bis) i progetti e le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati dall'art. 2, comma 1, lettere d), f) e n), indicando le necessarie risorse umane, comprese quelle derivabili dalla valorizzazione delle professionalità interne, nonché le dotazioni finanziarie.».

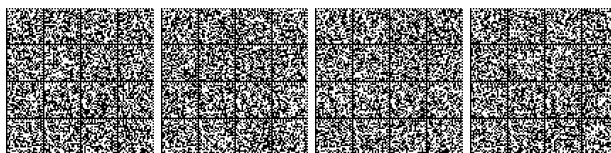
5. Nel comma 5 dell'art. 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «all'interno dell'istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «sul sito internet dell'istituzione».

#### Art. 8.

##### *Integrazione dell'art. 23 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica e formativa provinciale il dirigente dell'istituzione propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti e nel rispetto della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).



4-ter. Prima di proporre gli incarichi il dirigente dell'istituzione definisce i criteri volti a orientarlo, ove possibile in relazione alle caratteristiche professionali dei docenti disponibili nell'ambito di appartenenza, nel conferimento degli incarichi medesimi. Il dirigente riferisce al consiglio dell'istituzione relativamente ai criteri che intende adottare. I criteri hanno ad oggetto, tra l'altro, la specificazione di competenze professionali utili alla realizzazione di progetti e attività che connotano in modo specifico e peculiare il progetto d'istituto e di abilità personali, quali la flessibilità, la capacità di lavorare in gruppo, di coordinare, di organizzare e di pianificare.

4-quater. Il dirigente dell'istituzione formula la proposta d'incarico in coerenza con il progetto d'istituto previsto dall'art. 18, tenuto conto dei criteri definiti ai sensi del comma 4-ter. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il progetto d'istituto. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, con particolare attenzione per quelle specificate nei criteri previsti dal comma 4-ter, e possono essere svolti colloqui. I colloqui sono svolti anche al fine di valutare l'aderenza delle competenze professionali possedute a quelle specificate dai criteri anche in attuazione di quanto previsto dal progetto di istituto. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curriculum dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione del sito internet dell'istituzione scolastica e formativa.

4-quinquies. Nel conferire gli incarichi ai docenti il dirigente dell'istituzione dichiara l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.

4-sexies. L'incarico è assegnato dal dirigente dell'istituzione e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte d'incarico opta tra quelle ricevute. La provincia conferisce gli incarichi ai docenti che non hanno ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente dell'istituzione.

4-septies. Relativamente ai posti individuati dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 86, comma 2-bis, possono essere conferiti incarichi triennali ai docenti assunti a tempo indeterminato da parte di dirigenti di due istituzioni scolastiche rientranti nel medesimo ambito territoriale. Questa facoltà è riconosciuta ai dirigenti delle istituzioni formative provinciali.

4-octies. La provincia, sentite le organizzazioni sindacali, definisce le procedure gestionali e le modalità organizzative e di coordinamento per l'assegnazione degli incarichi e dei relativi rinnovi.

#### Art. 9.

##### *Modificazioni dell'art. 27 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. La rubrica dell'art. 27 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: «Autovalutazione delle istituzioni scolastiche e formative».

2. Il comma 2 dell'art. 27 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

«2. Per procedere all'analisi e alla verifica interne finalizzate al miglioramento della qualità nell'erogazione del servizio e al monitoraggio dell'attuazione di pratiche inclusive efficaci rivolte ai soggetti con bisogni educativi speciali, come previsti dall'art. 74, le istituzioni possono costituire un nucleo interno di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo oppure definire modalità e procedure interne, nel rispetto delle linee-guida approvate dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.».

#### Art. 10.

##### *Integrazione dell'art. 28 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 28 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«3-bis. La consulta degli studenti può inoltre presentare proposte formali riguardo alle attività didattiche attraverso documenti scritti indirizzati al collegio dei docenti, che entro e non oltre sessanta giorni fornisce risposta scritta.».

#### Art. 11.

##### *Integrazione dell'art. 29 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 29 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«3-bis. La consulta dei genitori può inoltre presentare proposte formali riguardo alle attività didattiche attraverso documenti scritti indirizzati al collegio dei docenti, che entro e non oltre sessanta giorni fornisce risposta scritta.».

#### Art. 12.

##### *Integrazioni dell'art. 30 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Alla fine della lettera b) del comma 4 dell'art. 30 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti parole: «anche sul sito internet dell'istituzione».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«4-bis. La provincia pubblica i bilanci delle istituzioni scolastiche e formative. Gli atti concernenti il servizio reso dall'istituzione affidataria dei percorsi di formazione professionale regolato dal contratto di servizio che la provincia è titolata a richiedere alla predetta istituzione, sono forniti dalla provincia ai consiglieri provinciali richiedenti secondo le disposizioni che regolano il diritto di accesso da parte dei consiglieri medesimi.».



## Art. 13.

*Modificazione dell'art. 34  
della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nel comma 3 dell'art. 34 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «il consiglio delle autonomie scolastiche e formative,» sono soppresse.

## Art. 14.

*Modificazioni dell'art. 35  
della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Il comma 1 dell'art. 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

«1. Il piano provinciale per il sistema educativo è costituito dagli indirizzi e dagli obiettivi generali delle politiche educative contenuti nel programma di sviluppo provinciale previsto dall'art. 7 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996).».

2. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «annualmente un documento» sono sostituite dalle seguenti: «un documento a carattere pluriennale, aggiornabile annualmente e sottoposto al previo parere del consiglio del sistema educativo provinciale e della competente commissione permanente del consiglio provinciale.».

3. Prima della lettera a) del comma 2 dell'art. 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

«0a) i criteri e gli standard dimensionali delle istituzioni scolastiche e formative;».

4. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «La definizione del piano previsto dal comma 1 e del relativo documento di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «La definizione del documento previsto dal comma 2».

5. Nel comma 6 dell'art. 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «Il piano provinciale per il sistema educativo» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento previsto dal comma 2».

6. Nel comma 7 dell'art. 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «Il piano provinciale per il sistema educativo» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento previsto dal comma 2».

7. Il comma 9 dell'art. 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

«9. L'assessore competente in materia di istruzione riferisce annualmente alla competente commissione permanente del consiglio provinciale relativamente allo stato di attuazione del documento previsto dal comma 2.».

## Art. 15.

*Integrazioni dell'art. 36  
della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 36 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti parole: «Se dall'applicazione di contratti collettivi di lavoro per il personale docente differenti da quello provinciale de-

riva un risparmio di spesa per l'ente affidatario relativo alla realizzazione del contratto stesso, se ne tiene conto nell'assegnazione del finanziamento relativo al periodo successivo.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 36 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«2-bis. La provincia pubblica annualmente i dati riferiti al grado di occupazione conseguito dai soggetti che hanno fruito dei percorsi di formazione professionale disciplinati dai commi 1 e 2 dopo tre e cinque anni dal termine del percorso.».

## Art. 16.

*Modificazione dell'art. 37  
della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nel comma 3 dell'art. 37 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «organo di consultazione di livello provinciale il consiglio delle autonomie scolastiche e formative, disciplinato dall'art. 38; costituisce» sono soppresse.

## Art. 17.

*Abrogazione dell'art. 38  
della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. L'art. 38 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

## Art. 18.

*Modificazioni dell'art. 39  
della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Il comma 2 dell'art. 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio è composto da:

a) due rappresentanti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;

b) un rappresentante dei docenti delle scuole dell'infanzia provinciali e uno dei docenti delle scuole dell'infanzia paritarie ed equiparate;

c) sei rappresentanti dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, di cui due del primo ciclo e due del secondo ciclo d'istruzione, un rappresentante dell'istruzione e formazione professionale e uno in rappresentanza degli insegnanti di sostegno;

d) un rappresentante del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore;

e) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente delle istituzioni paritarie;

f) cinque rappresentanti dei genitori, designati dalla consulta provinciale dei genitori, di cui uno espressione delle istituzioni paritarie;

g) quattro rappresentanti degli studenti del secondo ciclo, designati dalla consulta provinciale degli studenti;

h) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali.».



2. Nel comma 3 dell'art. 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «dall'art. 6 della legge provinciale n. 4 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 9 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008).».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«4-bis. Il consiglio del sistema educativo provinciale può chiedere all'Università degli studi di Trento, alle strutture della provincia e ai suoi enti strumentali di designare propri rappresentanti che partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, quando sono trattati argomenti di loro competenza.».

4. La lettera *b)* del comma 5 dell'art. 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente:

«*b)* offerta scolastica e formativa provinciale, servizi extrascolastici, innovazioni ordinamentali e valutazione dei risultati del sistema educativo provinciale;».

5. Le lettere *d)* ed *e)* del comma 5 dell'art. 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono abrogate.

6. Nel comma 7 dell'art. 39 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «Il consiglio svolge inoltre» sono inserite le seguenti: «, anche di propria iniziativa.».

7. Nel comma 7 dell'art. 39 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «sottopostigli dalla provincia;» sono inserite le seguenti: «promuove indagini conoscitive su settori specifici del sistema educativo provinciale, i cui risultati formano oggetto di relazioni all'assessore competente in materia di istruzione;».

8. Il comma 8 dell'art. 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

«2. Ai componenti del consiglio spetta solo il rimborso delle spese nella misura massima stabilita dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.».

9. Il comma 9 dell'art. 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

«9. Le modalità di costituzione, di elezione e di funzionamento del consiglio sono stabilite dalla giunta provinciale. Il presidente è scelto tra i membri della componente dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative. Il vicepresidente è scelto tra i membri della componente dei genitori.».

10. Il comma 10 dell'art. 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

#### Art. 19.

##### *Integrazione dell'art. 40 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo la lettera *a)* del comma 2 dell'art. 40 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

«*a-bis)* promuovere la partecipazione studentesca in tutte le sue forme democratiche, in quanto strumento di crescita personale e formativa;».

#### Art. 20.

##### *Inserimento dell'art. 40-bis nella legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo l'art. 40, nella sezione II del capo V del titolo II, della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«Art. 40-bis (*Consulta provinciale dei genitori*). —

1. La consulta provinciale dei genitori è costituita dai presidenti delle consulte di ogni istituzione scolastica e formativa provinciale e paritaria e assicura il più ampio confronto fra genitori degli studenti frequentanti.

2. La consulta provinciale dei genitori formula proposte agli organi del governo provinciale dell'istruzione sulla gestione del sistema educativo provinciale con particolare riferimento all'offerta formativa, all'organizzazione didattica, all'erogazione dei servizi scolastici ed extrascolastici. La consulta può promuovere, anche a livello locale, iniziative di sensibilizzazione sui temi dell'inclusione sociale, dell'educazione alla cittadinanza responsabile e dell'integrazione culturale.

3. La consulta provinciale dei genitori designa i rappresentanti da nominare all'interno del consiglio del sistema educativo provinciale.

4. La consulta provinciale dei genitori individua le modalità di organizzazione e di funzionamento. L'assessore provinciale competente in materia di istruzione può convocare la consulta.

5. Ai componenti della consulta spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.».

#### Art. 21.

##### *Sostituzione della rubrica della sezione III del capo V del titolo II della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. La rubrica della sezione III del capo V del titolo II della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: «Ricerca, formazione e valutazione».

#### Art. 22.

##### *Modificazioni dell'art. 41 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. La rubrica dell'art. 41 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: «Attività di ricerca e formazione».

2. Il comma 2 dell'art. 41 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

«2. Per lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle competenze degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, la provincia, anche con la collaborazione dell'IPRASE, assicura la formazione e l'aggiornamento del personale dirigente docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, degli assistenti educatori delle istituzioni scolastiche, e formative provinciali e, mediante specifiche convenzioni, anche delle istituzioni scolastiche paritarie, e del personale della scuola dell'infanzia.».



3. Dopo il comma 2 dell'art. 41 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le attività di formazione indicate nel comma 2 e quelle erogate da altri enti accreditati per la formazione del personale scolastico possono comportare l'acquisizione di appositi crediti formativi, secondo le specifiche disposizioni adottate dalla giunta provinciale. Considerate le specificità della formazione professionale il docente stabilisce con il proprio dirigente percorsi formativi mirati, anche riconoscendo percorsi formativi svolti autonomamente dai docenti.

2-ter. In coerenza con le finalità delle norme di attuazione previste dal decreto legislativo n. 592 del 1993 e di questa legge, la provincia, coinvolgendo la scuola ladina de Fascia, promuove con le università presenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige e con IPRA-SE progetti di alta specializzazione rivolti al personale docente operante nelle scuole situate nei comuni previsti dall'art. 47.».

#### Art. 23.

##### *Inserimento dell'art. 41-bis nella legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo l'art. 41 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis (*Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione*). — 1. Per garantire il progressivo miglioramento nella qualità dei servizi scolastici e formativi e nell'apprendimento degli studenti la provincia valuta l'efficacia e l'efficienza del sistema educativo di istruzione e formazione, anche in raccordo con i soggetti istituzionali che operano a livello nazionale e internazionale nel settore delle politiche finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.

2. L'attività di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione ha ad oggetto:

- a) i risultati del sistema educativo nel suo complesso;
- b) gli esiti formativi ed educativi degli studenti;
- c) le istituzioni scolastiche e formative, anche con riguardo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- d) la professionalità degli operatori della scuola;
- e) i livelli di soddisfazione degli studenti e delle famiglie.

3. Al conseguimento degli obiettivi indicati nel comma 1 concorrono:

- a) il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo previsto dall'art. 43;
- b) l'IPRASE disciplinato dall'art. 42;
- c) il nucleo di controllo previsto dall'art. 44;
- d) le istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- e) i nuclei interni di valutazione previsti dall'art. 27, comma 2, dove costituiti;
- f) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative nella posizione funzionale prevista dall'art. 102, comma 1, lettera c).».

#### Art. 24.

##### *Inserimento dell'art. 41-ter nella legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo l'art. 11-bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«Art. 41-ter (*Pubblicazione dei dati dello stato occupazionale degli studenti*). — 1. La provincia, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative, anche paritarie, pubblica i dati del monitoraggio dello stato occupazionale degli studenti delle singole istituzioni con riferimento ai tre e cinque anni successivi al termine del percorso scolastico e formativo con indicazione dei settori di impiego.».

#### Art. 25.

##### *Integrazione dell'art. 42 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 42 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «L'IPRA-SE può stipulare apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche e formative paritarie, con oneri a carico di queste ultime, per la formazione e l'aggiornamento del loro personale.».

#### Art. 26.

##### *Inserimento dell'art. 43-bis nella legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo l'art. 43 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«Art. 43-bis (*Procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative*). — 1. Ai fini dell'art. 41-bis, comma 2, lettera c), il procedimento di attuazione delle istituzioni scolastiche e formative si realizza in modo da valorizzare l'autonomia scolastica, mediante:

a) l'autovalutazione delle istituzioni scolastiche: il dirigente dell'istituzione, supportato con le modalità previste dall'art. 27, comma 2, predispone un documento di autovalutazione dell'istituzione scolastica denominato rapporto di autovalutazione, secondo un quadro di riferimento e di indicatori stabiliti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo; il rapporto di autovalutazione ha cadenza triennale ed è aggiornato annualmente;

b) la valutazione esterna: il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo stabilisce annualmente il piano di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, indicando anche il numero delle scuole da sottoporre a valutazione;

c) le azioni di miglioramento: il dirigente dell'istituzione elabora il piano di miglioramento per il raggiungimento dei risultati in modo coerente con il rapporto di autovalutazione e con il progetto d'istituto;

d) la rendicontazione sociale: il dirigente dell'istituzione, supportato con le modalità previste dall'art. 27, comma 2, pubblica e diffonde i risultati raggiunti attraverso indicatori e dati comparabili, in un'ottica di promozione dell'accesso e della trasparenza dei dati.».



## Art. 27.

*Modificazioni dell'art. 56  
della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nel comma 2 dell'art. 56 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «in non meno di cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «in cinque giorni».

2. Nel comma 2 dell'art. 56 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «diritti e doveri del personale.» sono inserite le seguenti: «L'istituzione scolastica può motivatamente distribuire l'attività didattica in sei giorni, anche con riferimento a singole classi, in ragione di specificità proprie del percorso formativo o del contesto territoriale in cui è inserita l'istituzione.».

3. Nel comma 2 dell'art. 56 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «Tra le esigenze delle famiglie di cui tenere conto nell'individuazione dell'orario delle lezioni e di apertura della scuola del primo ciclo è considerata in particolare la richiesta di una frequenza scolastica solo su cinque giorni settimanali oltre alla richiesta di una frequenza solo antimeridiana.» sono soppresse.

4. Alla fine del comma 2 dell'art. 56 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «Le istituzioni scolastiche e formative possono prevedere il potenziamento del tempo scolastico anche oltre l'orario complessivo previsto dai piani di studio provinciali, nel rispetto della dotazione organica dell'istituzione.».

## Art. 28.

*Integrazione dell'art. 60  
della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 60 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«3-bis. Per garantire l'equilibrio tra la formazione culturale e professionale nei percorsi di formazione e istruzione professionale, le prove di esame verificano le competenze acquisite in tutte le discipline e le commissioni d'esame per l'acquisizione della qualifica dei percorsi di formazione e istruzione professionale sono composte da non più di sette membri e gli stessi devono possedere specifiche competenze sull'ambito professionale di riferimento o sulle discipline oggetto di verifica.».

## Art. 29.

*Modificazioni dell'art. 65  
della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 65 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nel rispetto del monte orario previsto dalla legislazione statale, secondo le modalità definite con deliberazione della giunta provinciale e, per quanto riguarda la formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali.

Possono essere riconosciute, all'interno dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche le ore di lavoro retribuito e di volontariato svolte dallo studente e riconosciute dall'istituzione scolastica e formativa secondo quanto previsto con deliberazione della giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale.».

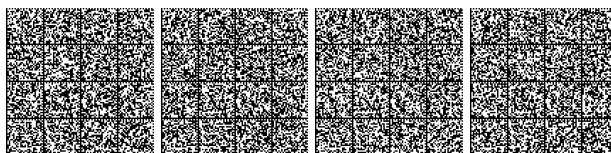
2. Dopo il comma 1 dell'art. 65 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche, compreso il periodo estivo, secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero. È altresì possibile per le istituzioni scolastiche e formative attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro all'interno dell'istituto stesso, purché sia rispettata una quota minima del monte orario di alternanza scuola-lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico pari ad almeno il 50 per cento, salvo che non sia diversamente disposto con deliberazione della giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del consiglio provinciale.

1-ter. Il dirigente dell'istituzione individua all'interno del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi, e stipula apposite convenzioni finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Il dirigente, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione dei soggetti con i quali sono state stipulate le convenzioni, evidenziando la specificità del potenziale formativo e le difficoltà incontrate nella collaborazione. A tal fine possono essere anche sottoscritti accordi di rete ai sensi dell'art. 19.

1-quater. Per le finalità di quest'articolo le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono individuare docenti cui affidare le attività di orientamento e accompagnamento per le transizioni scuola-lavoro e scuola-università.

1-quinquies. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).».



3. Il comma 2 dell'art. 65 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

«2. L'attività in alternanza scuola-lavoro per l'apprendimento in una situazione lavorativa non costituisce rapporto individuale di lavoro. La giunta provinciale adotta la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. Della valutazione espressa dallo studente si tiene conto nella redazione della scheda di valutazione prevista dal comma 1-ter.»

#### Art. 30.

##### *Modificazione dell'art. 66 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Il comma 2 dell'art. 66 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

«2. La giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, definisce gli obiettivi generali del processo formativo e gli standard formativi da conseguire nel corso del contratto di apprendistato. I processi formativi sono svolti presso le istituzioni scolastiche e formative o nell'ambito dell'impresa, nel rispetto degli standard formativi dell'apprendistato stabiliti a livello statale. La giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, fissa un monte ore massimo da destinare alla formazione esterna all'azienda impartita dall'istituzione formativa, in ogni caso il percorso formativo esterno e interno deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento, in termini di competenze, stabiliti dall'ordinamento in esito all'analogo percorso di studio.»

#### Art. 31.

##### *Integrazione dell'art. 67 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 67 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«3-bis. Dall'anno scolastico 2017-2018 la giunta provinciale può stabilire che possono accedere all'alta formazione professionale gli studenti che hanno superato l'esame di stato al termine di un percorso del secondo ciclo o che sono in possesso di un diploma professionale di durata quadriennale, integrato da un percorso di formazione al termine del quale è accertato il possesso delle competenze comuni e tecnico-professionali potenziate corrispondenti a quelle previste dalla disciplina statale in materia. La giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, determina le modalità attuative di questo comma.»

#### Art. 32.

##### *Inserimento dell'art. 84-bis nella legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo l'art. 84 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«Art. 84 (*Assegnazione del personale docente all'ambito territoriale*). — 1. I docenti assunti a tempo indeterminato sono assegnati agli ambiti territoriali definiti ai sensi del comma 2.

2. La giunta provinciale, previo parere, della competente commissione permanente del consiglio provinciale e auditi i rappresentanti di categoria dei docenti, definisce l'ampiezza degli ambiti territoriali, anche distinti per cicli o gradi d'istruzione, considerando:

- a) la popolazione scolastica;
- b) prossimità delle istituzioni scolastiche provinciali;
- c) le caratteristiche orografiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree montane e di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

3. Il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e assegnato in via definitiva a un'istituzione scolastica e formativa entro l'anno scolastico 2016-2017 conserva la titolarità della cattedra presso l'istituzione scolastica e formativa di assegnazione.»

#### Art. 33.

##### *Modificazione dell'art. 85 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nel comma 1 dell'art. 85 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «assennato alle istituzioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle istituzioni».

#### Art. 34.

##### *Modificazioni dell'art. 86 della legge provinciale sulla scuola 2006*

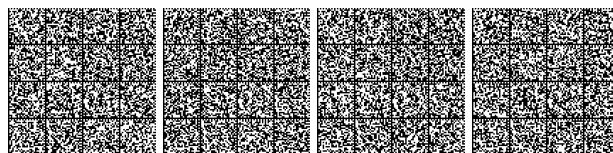
1. La rubrica dell'art. 86 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: «Assegnazione del personale agli ambiti territoriali e alle istituzioni scolastiche e formative provinciali».

2. Nel comma 1 dell'art. 86 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «dei docenti e» sono soppresse.

3. Nel comma 1 dell'art. 86 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «formative provinciali» sorto inserite le seguenti: «, nonché all'assegnazione, ai sensi dell'art. 84-bis, dei docenti agli ambiti territoriali».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 86 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel procedimento per determinare gli organici dei docenti la giunta provinciale, relativamente all'insegnamento della religione cattolica e alle eventuali classi di concorso individuate dalla giunta provinciale, tiene conto anche dei posti interi derivanti dalla somma di frazioni orarie afferenti a due istituzioni scolastiche e formative collocate nel medesimo ambito territoriale.»



## Art. 35.

*Integrazione dell'art. 87  
della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 87 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«3-bis. In via di sperimentale, nella prospettiva dello sviluppo professionale, la giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, individua modelli di valutazione dell'attività del personale docente, da attivare su base volontaria, che tengano conto del processo di crescita professionale, compresa quella relativa allo svolgimento dell'attività di tutoraggio, dei crediti formativi acquisiti, dell'autovalutazione del docente e dell'apprezzamento dell'operato da parte degli studenti. Nella definizione dei modelli di valutazione sono considerati anche gli esiti della valutazione realizzata ai sensi dell'art. 87-bis.».

## Art. 36.

*Inserimento dell'art. 87-bis  
nella legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo l'art. 87 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«Art. 87-bis (Valorizzazione del merito del personale docente). — 1. Per promuovere la valorizzazione del merito del personale docente a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e limitative provinciali è istituito un apposito fondo nel bilancio provinciale. Le risorse del fondo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche e formative provinciali secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, in particolare tenendo conto della dimensione in termini di studenti e docenti delle istituzioni stesse.

2. Per i fini del comma 1 si effettua una valutazione dell'attività del personale docente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali diversa da quelle previste dall'art. 87, che avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) la qualità dell'insegnamento, anche attraverso il contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica e formativa, all'innovazione didattica e metodologica, alla collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche;

b) il positivo assolvimento di responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico, nonché nella formazione continua del personale;

c) le attività di sviluppo professionale, con riferimento anche ai crediti formativi acquisiti.

3. Il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo elabora linee-guida per l'applicazione dei criteri previsti dal comma 2 e per il monitoraggio delle modalità di distribuzione delle risorse tra il personale docente. Il comitato può integrare le linee-guida prevedendo che la valutazione avvenga anche sulla base dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli studenti, ove sia definita una specifica metodologia a livello nazionale.

4. Il dirigente dell'istituzione, in applicazione dei criteri previsti dal comma 2, assegna annualmente al personale docente, sulla base di motivata valutazione, una quota delle risorse attribuite all'istituzione ai sensi del comma 1. Il dirigente trasmette al consiglio dell'istituzione una relazione sulla definitiva ripartizione delle risorse.

5. Il consiglio dell'istituzione si esprime in ordine alla coerenza dell'assegnazione delle risorse da parte del dirigente dell'istituzione con i criteri stabiliti ai sensi del comma 2. La relazione del consiglio dell'istituzione è strumentale al monitoraggio previsto dal comma 3 e, a tal fine, è trasmessa al comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.».

## Art. 37.

*Modificazioni dell'art. 89  
della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Il comma 3-bis dell'art. 89 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 89 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«3-ter. Al fine di verificare le competenze professionali del docente, per il periodo di formazione e prova del personale docente della scuola a carattere statale trova applicazione la disciplina prevista dalla vigente normativa statale.».

## Art. 38.

*Modificazioni dell'art. 91  
della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «I concorsi pubblici di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), sono disciplinati secondo le modalità stabilite con regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Le procedure di svolgimento dei concorsi pubblici previsti dall'art. 89, comma 1, lettera a), sono disciplinate secondo le modalità stabilite da questa legge e dal bando di concorso».

2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «le graduatorie sono composte da un numero di soggetti pari al numero dei posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento;».

3. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti:

«a-bis) le graduatorie dei concorsi hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in cui sono approvate e perdono efficacia alla scadenza del triennio;

a-ter) i concorsi previsti dalla lettera a) sono indetti anche per i posti di sostegno; a tal fine i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali, per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secon-



daria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli dà luogo a una distinta graduatoria di merito, formulata per ciascun grado di istruzione;».

4. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente:

«*b)* ai concorsi sono ammessi esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno, anche del prescritto titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;».

5. Nella lettera *b-bis)* del comma 1 dell'art. 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «il regolamento dispone l'applicazione di questa lettera» sono sostituite dalle seguenti: «questa lettera si applica».

6. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«2-*ter*. La provincia può aderire alle procedure concorsuali indette dal Ministero competente e costituisce, in tal caso, ambito territoriale esclusivo. A tal fine, anche tramite la stipulazione di appositi protocolli d'intesa con il competente Ministero, la provincia definisce autonomamente i posti e le classi di concorso oggetto delle procedure, i relativi fabbisogni e può prevedere programmi d'esame specifici con riferimento al sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale, fatto comunque salvo il rispetto del comma 2-*bis*.».

#### Art. 39.

##### *Sostituzione dell'art. 92-ter della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. L'art. 92-*ter* della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 92-*ter* (*Disposizioni transitorie per l'assegnazione di una sede di titolarità ai docenti assunti negli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 ai sensi dell'art. 85, comma 2-bis*). — 1. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 85, comma 2-*bis*, negli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016, anche prima della scadenza del triennio di assegnazione provvisoria su sede scolastica, partecipano alle operazioni di mobilità del personale insegnante previste dall'art. 94 per l'anno scolastico 2017-2018, ai fini dell'assegnazione di una sede di titolarità definitiva a un'istituzione scolastica provinciale oppure agli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 84-*bis*, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva decentrata.

2. I docenti assunti dalla provincia con contratto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2016-2017 ai sensi dell'art. 85, comma 2-*bis*, sono assegnati provvisoriamente a un'istituzione scolastica per il solo anno 2016-2017 e partecipano per l'anno scolastico 2017-2018 alle operazioni di mobilità del personale insegnante previste dall'art. 94 su ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 84-*bis*.

3. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e assegnati con sede di titolarità definitiva nell'anno scolastico 2015-2010, anche prima della scadenza del triennio di assegnazione della sede di titolarità, possono

partecipare alle operazioni di mobilità del personale insegnante previste dall'art. 94 per l'anno scolastico 2017-2018, ai fini dell'assegnazione di una sede di titolarità definitiva a un'istituzione scolastica provinciale oppure agli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 84-*bis*, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva decentrata.».

#### Art. 40.

##### *Integrazione dell'art. 93 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Alla fine del comma 3-*bis* dell'art. 93 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «, fatto salvo quanto diversamente disposto con deliberazione della giunta provinciale per percorsi didattici particolari, anche svolti con modalità di compresenza, in ragione delle peculiari esigenze didattiche dei medesimi».

#### Art. 41.

##### *Inserimento dell'art. 93-ter nella legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo l'art. 93-*bis* della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«Art. 93-*ter* (*Elenchi aggiuntivi per specifiche metodologie didattiche*). — 1. Per assicurare la presenza di docenti per insegnamenti che richiedono particolari metodologie didattiche, anche se avviati in forma sperimentale, la provincia istituisce appositi elenchi per l'assunzione a tempo determinato. Negli elenchi sono inseriti, a richiesta, gli aspiranti docenti abilitati e in possesso dei titoli specifici riconosciuti dal Ministero e richiesti dalle metodologie didattiche.

2. La giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione di quest'articolo e di utilizzo degli elenchi.

3. Agli specifici posti d'insegnamento previsti dal comma 1 è possibile accedere anche mediante mobilità, secondo quanto stabilito da pertinente contrattazione collettiva.».

#### Art. 42.

##### *Integrazione dell'art. 94 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Alla fine del comma 2-*bis* dell'art. 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «A partire dall'anno scolastico 2017-2018 le operazioni di mobilità del personale docente avvengono fra ambiti territoriali ai sensi dell'art. 84-*bis*».

#### Art. 43.

##### *Modificazioni dell'art. 95 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nel comma 2 dell'art. 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «personale amministrativo, tecnico e ausiliario» sono sostituite dalle seguenti: «personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente linguistico».



2. Dopo il comma 2 dell'art. 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato del personale scolastico ai sensi del comma 2 si possono esperire procedure concorsuali nelle modalità del corso-concorso.».

Art. 44.

*Modificazione dell'art. 96  
della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 7 dell'art. 96 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono sostituiti dal seguente: «A tal fine si applica l'art. 28 della legge sul personale della provincia 1997, prescindendo dall'avviso ivi previsto».

Art. 45.

*Integrazioni dell'art. 102  
della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 102 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «, oppure alle istituzioni scolastiche e formative provinciali che erogano percorsi di istruzione di secondo grado e al contempo percorsi di formazione e istruzione professionale».

2. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 102 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «attività ispettive,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle previste dalla legislazione in materia di periodo di formazione e prova del personale docente,».

Art. 46.

*Sostituzione dell'art. 103  
della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. L'art. 103 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 103 (*Valutazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali*). — 1. Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative alla programmazione provinciale in materia scolastica e al progetto d'istituto, secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e in base ai criteri indicati dal comma 6, la provincia si avvale del comitato di valutazione del sistema educativo provinciale.

2. Ai fini del comma 1 la provincia integra il comitato con due esperti dotati di particolare conoscenza ed esperienza nelle tecniche organizzative o valutative della gestione delle istituzioni scolastiche e formative.

3. La valutazione dei dirigenti effettuata ogni tre anni, anche sulla base di una relazione predisposta annualmente dai dirigenti, con riferimento ai risultati raggiunti e utilizzando anche i dati del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali, nonché l'attribuzione degli emolu-

menti accessori, sono connesse alle risultanze della valutazione, secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge sul personale della provincia 1997 e dal contratto collettivo provinciale di lavoro.

4. Con deliberazione della giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, è stabilita la procedura di valutazione dei dirigenti, garantendo omogeneità con la valutazione disciplinata dall'art. 19 della legge sul personale della provincia 1997.

5. Sulla base del rapporto di autovalutazione previsto dall'art. 4-bis, comma 1, lettera a), tenendo conto della programmazione provinciale in materia scolastica e del progetto d'istituto, il dirigente dell'istituzione propone gli obiettivi per il triennio successivo al comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, che procede alla conferma o alla modifica sentito il dirigente.

6. L'attività del dirigente dell'istituzione è valutata sulla base dei seguenti criteri:

a) direzione unitaria della scuola competenze gestionali, e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati anche scolastici;

b) raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 5;

c) valorizzazione della professionalità del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;

d) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;

e) cura e sviluppo continuo della propria professionalità.».

Art. 47.

*Integrazione dell'art. 108  
della legge provinciale sulla scuola 2006*

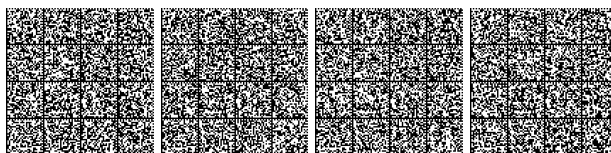
1. Nel comma 1 dell'art. 108 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «fuori dell'orario del servizio scolastico» sono inserite le seguenti: «o nei periodi di sospensione dell'attività didattica».

Art. 48.

*Inserimento dell'art. 109-bis  
nella legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo l'art. 109, nella sezione III del capo II del titolo VI, della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«Art. 109-bis (*Piano provinciale per la scuola digitale*). — 1. Per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti del sistema educativo provinciale, anche con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei servizi di rete sociale e dei mezzi di comunica-



zione, e per rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, la giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, adotta il piano provinciale per la scuola digitale.

2. Il piano persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese;

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire l'amministrazione, la trasparenza e la condivisione di dati, la dematerializzazione degli atti, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche e formative provinciali;

d) formazione dei docenti, per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;

e) formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, degli assistenti educatori delle istituzioni scolastiche e formative per l'innovazione digitale dell'amministrazione;

f) promozione di attività formative in alternanza scuola-lavoro presso enti ospitanti ad alta digitalizzazione e di percorsi formativi che incentivano l'imprenditorialità digitale;

g) individuazione e analisi degli elementi di criticità, anche sotto il profilo dell'apprendimento, dell'utilizzo a fini didattici degli strumenti informatici.».

Art. 49.

*Integrazione dell'art. 110  
della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 1-ter dell'art. 110 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«1-quater. È istituito il portale unico dei dati del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale, con le modalità stabilite dalla giunta provinciale. Il portale:

a) garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, l'anagrafe provinciale dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'anagrafe degli studenti, i provvedimenti d'incarico di docenza e i progetti d'istituto, compresi quelli delle scuole paritarie;

b) pubblica anche i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico, nonché i rapporti di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;

c) rende accessibili i dati del curriculum dello studente e il curriculum del docente;

d) pubblica la normativa, gli atti e le circolari in materia di istruzione e formazione e rende accessibili i dati relativi alle singole istituzioni scolastiche e formative provinciali e quelli sull'offerta formativa.».

Art. 50.

*Disposizioni transitorie*

1. L'art. 18 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'art. 7, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.

2. L'art. 23 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'art. 8, si applica per il conferimento degli incarichi a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.

3. In sede di prima applicazione dell'art. 27, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'art. 9, il consiglio dell'istituzione delibera in ordine al mantenimento o alla soppressione del nucleo interno di valutazione costituito alla data di entrata in vigore delle modifiche.

4. In prima attuazione dell'art. 43-bis della legge provinciale sulla scuola 2006, come introdotto dall'art. 26, il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative è effettuato a partire dall'anno scolastico 2017-2018.

5. L'art. 56, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'art. 27, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019.

6. Le modalità di assegnazione del personale docente all'ambito territoriale disciplinate dall'art. 84-bis, come introdotto dall'art. 32, e dagli articoli 85 e 86 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificati dagli articoli 33 e 34, si applicano con riferimento alle assunzioni disposte a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018; per le assunzioni disposte antecedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti le assunzioni disposte per l'anno scolastico 2015-2016.

7. L'art. 87-bis, come introdotto dall'art. 36, e l'art. 89 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'art. 37, comma 1, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.

8. L'art. 91, comma 1, lettera a), della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'art. 38, si applica ai concorsi indetti dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

9. L'art. 103 della legge provinciale sulla scuola 2006, come sostituito dall'art. 46, si applica per le valutazioni a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.

10. Fino all'approvazione del documento previsto dall'art. 35, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'art. 14, per la programmazione della formazione professionale continua a trovare applicazione quanto previsto dall'art. 22 (Misure urgenti per il sistema educativo) della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9.



11. In deroga a quanto previsto dall'art. 94, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006 i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o trasferiti con mobilità territoriale o professionale da altra provincia, che hanno garantito almeno tre anni di permanenza effettiva nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento, possono chiedere, per il solo anno scolastico 2016-2017, trasferimento presso altra provincia, stante il piano straordinario di mobilità previsto dall'art. 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

12. La provincia si avvale della graduatoria prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del decreto del presidente della provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg, concernente «Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (art. 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)», ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato di collaboratori scolastici - categoria A, per la copertura dei fabbisogni stabiliti con propria deliberazione dalla giunta provinciale, per l'anno scolastico 2016-2017. A tal fine la graduatoria prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del decreto del presidente della provincia n. 11-64/Leg del 2006 è valida e utilizzabile anche oltre il contingente di posti messi a concorso dal bando.

13. Relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con deliberazione 4 marzo 2016, n. 269, della giunta provinciale, il triennio di validità delle relative graduatorie, se approvate entro il 31 ottobre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016-2017.

14. A decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 gli incarichi di preposizione alla medesima istituzione scolastica e formativa provinciale ai sensi dell'art. 102 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono conferiti di norma per un massimo di nove anni.

15. Il regolamento di attuazione dell'art. 55 della legge provinciale sulla scuola 2006 è modificato al fine di incrementare nella scuola primaria di due ore settimanali le ore di insegnamento delle discipline obbligatorie e aree di apprendimento a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, con conseguente riduzione delle ore di insegnamento delle discipline e di attività opzionali facoltative.

#### Art. 51.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione degli articoli 1, 22, comma 2, 43 e 50, comma 12, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 06 (servizi ausiliari all'istruzione), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'art. 41, comma 2-ter, della legge provinciale sulla scuola 2006, come introdotto dall'art. 22, comma 3, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

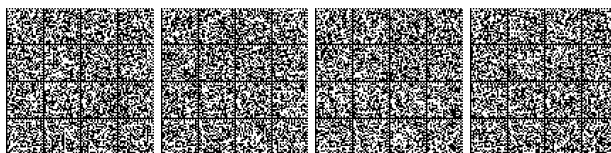
3. Dall'applicazione degli articoli 2, 3, 6, 9, 18, 20 e 29 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

4. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 4 in materia di personale assistente linguistico, stimata nell'importo annuo di 60.000 euro per l'anno 2018 e 200.000 euro annui a regime dal 2019 a carico della missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti), si provvede per l'anno 2018 mediante l'utilizzo di pari importo degli accantonamenti sul fondo per le spese di funzionamento delle scuole elementari e delle scuole e istituti di istruzione secondaria previsto sulla medesima missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti) e dall'anno 2019 si provvede con gli stanziamenti che sono autorizzati con la legge di stabilità del corrispondente anno.

5. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 27, stimata nell'importo di 400.000 euro per il 2018 e di 1.600.000 euro, a regime, dal 2019, si provvede per il 2018 con l'integrazione dello stanziamento della missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti), mentre per gli anni successivi al 2018 la relativa spesa è stanziata con i rispettivi bilanci di previsione. Alla copertura della spesa sull'anno 2018 si provvede mediante riduzione di pari importo degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

6. Dall'applicazione dell'art. 31 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 2 (spese in conto capitale).

7. Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 36, stimata nell'importo annuo di 2.000.000 di euro dall'anno 2019, si provvede con gli stanziamenti che sono autorizzati con la legge di stabilità del corrispondente anno sulla missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).



8. Le spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'art. 46 sono assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo — capitolo 905400 e relativi articoli — previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

9. Dall'applicazione degli articoli 48 e 49 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 08 (statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto capitale). All'attuazione dei medesimi interventi sono destinate le risorse attribuite alla provincia a valere sul programma operativo nazionale 2014-2020 per la scuola.

**Art. 52.***Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 20 giugno 2016

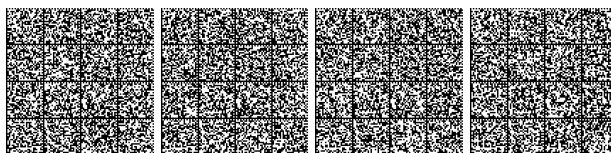
ROSSI

16R00372

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-050) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

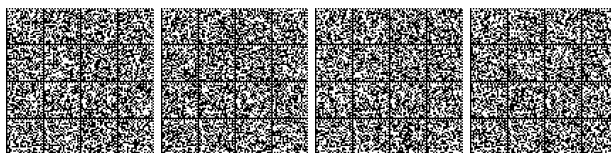
**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

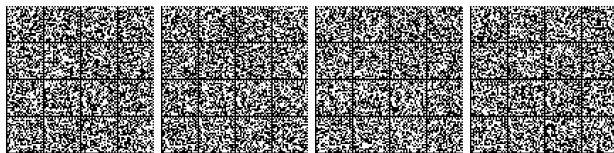
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

|               |                                                                                                                                                                                                                        | CANONE DI ABBONAMENTO |          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| <b>Tipo A</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:<br>(di cui spese di spedizione € 257,04)*<br>(di cui spese di spedizione € 128,52)*                                               | - annuale             | € 438,00 |
|               |                                                                                                                                                                                                                        | - semestrale          | € 239,00 |
| <b>Tipo B</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte Costituzionale:<br>(di cui spese di spedizione € 19,29)*<br>(di cui spese di spedizione € 9,64)*                      | - annuale             | € 68,00  |
|               |                                                                                                                                                                                                                        | - semestrale          | € 43,00  |
| <b>Tipo C</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:<br>(di cui spese di spedizione € 41,27)*<br>(di cui spese di spedizione € 20,63)*                                                          | - annuale             | € 168,00 |
|               |                                                                                                                                                                                                                        | - semestrale          | € 91,00  |
| <b>Tipo D</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:<br>(di cui spese di spedizione € 15,31)*<br>(di cui spese di spedizione € 7,65)*                                                    | - annuale             | € 65,00  |
|               |                                                                                                                                                                                                                        | - semestrale          | € 40,00  |
| <b>Tipo E</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:<br>(di cui spese di spedizione € 50,02)*<br>(di cui spese di spedizione € 25,01)*     | - annuale             | € 167,00 |
|               |                                                                                                                                                                                                                        | - semestrale          | € 90,00  |
| <b>Tipo F</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:<br>(di cui spese di spedizione € 383,93)*<br>(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale             | € 819,00 |
|               |                                                                                                                                                                                                                        | - semestrale          | € 431,00 |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico         | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico             | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € 302,47  
- semestrale € 166,36

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € 86,72  
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Abbonamento annuo                                            | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione)               | € 18,00  |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

